DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO PORTUALE

Art. 3

Disposizioni transitorie

Per la trasformazione in societa' delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi compresi i gruppi ormeggiatori e barcaioli, si applica il disposto dell'articolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le operazioni suddette sono soggette ad imposta sostitutiva di quelle di registro, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, nella misura fissa di L. 100.000, e non costituiscono presupposto per l'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili.

Versione in vigore dal 22 giugno 1993, non più in vigore dal 22 agosto 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale
Estremi	Decreto-legge 21 giugno 1993, n. 197
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-lavoro-portuale-197-1993/art-3-disposizioni-transitorie/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it